

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Legislazione regionale - Piemonte

Legge regionale n. 63 del 4 settembre 1996

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro

(B.U.11 Settembre 1996, n. 37)

Art. 21

Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco e' vietato con esclusione dei corsi d'acqua coincidenti con i confini dell'Area protetta e con esclusione del Rio Carnino. Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca e gli usi civici nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte" e alla l.r. 36/1989 modificata dalla l.r. 6/1993.
2. La pesca notturna e' vietata.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire un milione e 500 mila.